



UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE POSTE

Statuto

**approvato dal Congresso Nazionale di Montecatini Terme il 25 ottobre 2014
riconciliato con lo Statuto Confederale UIL**

PARTE PRIMA

- Art. 1 *Denominazione, sede*
- Art. 2 *Scopi*
- Art. 3 *Compiti*
- Art. 4 *Responsabilità giuridiche*
- Art. 5 *Organo di stampa*

PARTE SECONDA

ISCRIZIONE - DIRITTI E DOVERI - QUOTE ASSOCIATIVE

- Art. 6 *Iscrizioni*
- Art. 7 *Diritti e doveri degli iscritti*
- Art. 8 *Quote associative*

PARTE TERZA

STRUTTURE DELLA UILPOSTE

- Art. 9 *Struttura associativa*

STRUTTURE DI BASE - TITOLO I

- Art. 10 *Gruppi Aziendali UILPOSTE*
- Art. 11 *Organi del G.A.U.*
- Art. 12 *Compiti del Sindacato di Base (G.A.U.)*
- Art. 13 *Convocazione delle elezioni dei Rappresentanti G.A.U.*
- Art. 14 *Composizione e convocazione della Rappresentanza del G.A.U.*
- Art. 15 *Compiti dei Rappresentanti G.A.U.*
- Art. 16 *Il Coordinatore del G.A.U.*

SINDACATI TERRITORIALI - TITOLO II

- Art. 17 *Sindacati Territoriali*
- Art. 18 *Organi Territoriali*
- Art. 19 *Compiti del Sindacato Territoriale*
- Art. 20 *Congresso Territoriale*
- Art. 21 *Il Consiglio Territoriale*
- Art. 22 *Riunioni del Consiglio Territoriale*
- Art. 23 *La Segreteria Territoriale*
- Art. 24 *Il Segretario Generale Territoriale*
- Art. 25 *Il Tesoriere*
- Art. 26 *Il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti*
- Art. 27 *Il Presidente*
- Art. 28 *Il Coordinamento Territoriale delle Pari Opportunità – Politiche di Genere*
- Art. 29 *Il Coordinamento Territoriale dell'Igiene e Sicurezza*
- Art. 30 *Il Coordinamento Territoriale Area Quadri*

STRUTTURE REGIONALI - TITOLO III

- Art. 31 *Sindacati Regionali*
- Art. 32 *Compiti del Sindacato Regionale*
- Art. 33 *Organi Regionali*
- Art. 34 *Congresso Regionale*
- Art. 35 *Il Consiglio Regionale*
- Art. 36 *Riunioni del Consiglio Regionale*
- Art. 37 *La Segreteria Regionale*
- Art. 38 *Il Segretario Generale Regionale*

- Art. 39 *Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti*
- Art. 40 *Il Collegio Regionale dei Probiviri*
- Art. 41 *Il Tesoriere*
- Art. 42 *Il Presidente*
- Art. 43 *L' Esecutivo Regionale*
- Art. 44 *Coordinamenti Regionali Pari Opportunità*
- Art. 45 *Il Coordinamento Regionale dell'Igiene e Sicurezza*
- Art. 46 *Il Coordinamento Regionale Area Quadri*

UNIONE NAZIONALE - TITOLO IV

- Art. 47 *Organi Nazionali*
- Art. 48 *Congresso Nazionale*
- Art. 49 *Il Consiglio Nazionale*
- Art. 50 *Riunioni del Consiglio Nazionale*
- Art. 51 *L'Esecutivo Nazionale*
- Art. 52 *Riunioni dell'Esecutivo Nazionale*
- Art. 53 *Composizione della Segreteria Nazionale*
- Art. 54 *La Segreteria Nazionale*
- Art. 55 *Il Segretario Generale*
- Art. 56 *Il Tesoriere*
- Art. 57 *Incompatibilità funzionali*
- Art. 58 *Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti*
- Art. 59 *Il Collegio Nazionale dei Probiviri*
- Art. 60 *Coordinamenti Nazionali delle Pari Opportunità, Igiene e Sicurezza ed Area Quadri*
- Art. 61 *Il Presidente*

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 62 *Provvedimenti disciplinari*
- Art. 63 *Ricorsi*
- Art. 64 *Norme elettorali*
- Art. 65 *Incompatibilità*
- Art. 66 *Decadenza dagli incarichi*
- Art. 67 *Autonomia politica della UILPOSTE*
- Art. 68 *Rapporti tra la UILPOSTE e le strutture Confederali*
- Art. 69 *Rapporti con Associazionismo e Volontariato*
- Art. 70 *Autonomia giuridico/amministrativa delle strutture della UILPOSTE*
- Art. 71 *Responsabilità delle strutture*
- Art. 72 *Gestioni straordinarie*
- Art. 73 *Interventi per la funzionalità degli organismi*
- Art. 74 *Cooptazioni*
- Art. 75 *Rappresentanza Quadri*
- Art. 76 *Affiliazione*
- Art. 77 *Modifica dello statuto*
- Art. 78 *Validità dello Statuto*
- Art. 79 *Rispetto delle norme statutarie*
- Art. 80 *Regolamenti* di attuazione

PARTE PRIMA

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE

E' costituita l'Unione Italiana Lavoratori del Gruppo Poste Spa e Società affini (in seguito denominato Gruppo Poste), che assume la denominazione di UILPOSTE, Organizzazione Sindacale che si prefigge la salvaguardia e la tutela degli interessi dei lavoratori del settore ed il loro miglioramento economico e sociale.

La UILPOSTE è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni, di partiti politici ed aderisce alla Unione Italiana del Lavoro (UIL).

La UILPOSTE aderisce all'UNI (Union Network International).

La sede della UILPOSTE è in Roma.

Art. 2 SCOPI

La UILPOSTE si prefigge i seguenti scopi:

- realizzare le aspirazioni dei lavoratori ad un ordinamento sociale più giusto, fondato sul pieno impiego e sulla loro partecipazione alle scelte di politica economica e sociale;
- promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori nonché l'elevazione costante del loro livello culturale, professionale ed economico;
- organizzare i lavoratori nella difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti oltre che al lavoro, alla salute, alla sicurezza ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi
- perseguire il raggiungimento delle pari opportunità, e la realizzazione del Sindacato dei Cittadini.

Art. 3 COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo, la UILPOSTE intende:

- rappresentare la Categoria e in particolare i propri iscritti, dinanzi a tutti gli Organi politici, amministrativi, consultivi e costituzionali dello Stato e dinanzi ai privati;
- stipulare Contratti di lavoro con le rispettive Organizzazioni imprenditoriali;
- assistere i lavoratori nelle vertenze relative all'applicazione dei Contratti di lavoro e delle leggi sociali che coinvolgono anche i loro interessi più larghi e diffusi
- promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano i lavoratori, al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di una azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità dei lavoratori del Gruppo Poste, nel perseguire gli interessi comuni;
- darsi una struttura capace di attuare il coordinamento di tutti gli organismi dell'Organizzazione e di dirigerne le scelte secondo un indirizzo di politica sindacale;

- approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne, realizzando ad ogni livello, un sistematico raccordo politico con le Strutture di Categoria e Confederali. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi anche attraverso una equilibrata presenza organizzativa di genere a tutti i livelli;
- elevare la condizione culturale dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, promuovere iniziative per l'impiego del tempo libero;
- promuovere la costituzione di Fondi Integrativi pensionistici e sanitari, partecipando alla gestione degli stessi;
- provvedere alla designazione dei rappresentanti in seno agli Organismi direttivi ai Consigli Paritetici di Enti, Associazioni e Aziende;
- promuovere e partecipare alle attività dei Consigli Sindacali Assicurativi;
- attuare un rapporto organizzativo con le Associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILPOSTE può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti. Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la UILPOSTE si conforma alle seguenti clausole:
 - ↳ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione;
 - ↳ obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Art. 4 *RESPONSABILITÀ GIURIDICHE*

Le Strutture della UILPOSTE a tutti i livelli, godono di autonomia gestionale politico-organizzativa nei limiti fissati dal presente Statuto e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla Struttura che le ha contratte.

Tutte le Strutture della UILPOSTE sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza, sulle responsabilità gestionali e sull'utilizzo dei dati sensibili, previste dallo Statuto Confederale e dal suo Regolamento di Attuazione.

Art. 5 *ORGANO DI STAMPA*

L'organo ufficiale di stampa della UILPOSTE è "Lavoro Postelegrafonico" di cui è proprietaria. Esso è a diffusione nazionale ed è pubblicato dalla Segreteria Nazionale.

PARTE SECONDA

ISCRIZIONE - DIRITTI E DOVERI - QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 6 ISCRIZIONI

Possono essere iscritti alla UILPOSTE tutti i lavoratori in attività di servizio dipendenti da aziende del Gruppo Poste.

Le domande intese a conseguire l'iscrizione alla UILPOSTE debbono essere rivolte alla Struttura di base (GAU) e/o al Sindacato Territoriale competente, il quale decide sull'accoglimento dandone comunicazione all'interessato.

L'iscritto ha diritto alla tessera Confederale.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Tutti gli iscritti alla UILPOSTE, purché in regola con la contribuzione e con le norme per il tesseramento, con il rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione, hanno il diritto di:

- essere elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione;
- essere candidati per le strutture UIL e candidati nelle liste di organizzazione per le elezioni di R.S.U., R.L.S. e R.L.S.T.;
- partecipare alla formazione delle scelte della UILPOSTE;
- essere designati a rappresentare la UILPOSTE in attività, Strutture o Enti esterni;
- usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della tessera UIL;
- essere informati circa l'utilizzo dei dati personali sensibili.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati dal presente Statuto e di operare in coerenza con le decisioni assunte dagli Organi statutari.

Art. 8 QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Nazionale della UILPOSTE stabilisce la quota associativa, da trattenere sulla retribuzione degli iscritti, qualora non sia già stata stabilita dai C.C.N.L. del Gruppo Poste, nonché la ripartizione percentuale della stessa fra le Strutture dell'Organizzazione.

La riscossione delle quote associative avviene mediante l'istituzione di un conto corrente intestato alla UILPOSTE Nazionale.

Per quanto concerne la gestione del conto corrente stesso, ai vari livelli dell'Organizzazione, si deve operare con firma congiunta del Segretario Responsabile e del Tesoriere.

PARTE TERZA

STRUTTURE DELLA UILPOSTE

Art. 9 *STRUTTURA ASSOCIATIVA*

La UILPOSTE si articola, per tutte le Aziende facenti capo al Gruppo Poste, con una scelta omogenea su tutto il territorio, secondo i seguenti livelli:

- i G.A.U.;
- I Sindacati Territoriali;
- i Sindacati Regionali;
- l'Unione Nazionale.

STRUTTURE DI BASE

TITOLO I

Art. 10 *GRUPPI AZIENDALI UILPOSTE*

I G.A.U. (Gruppi Aziendali UILPOSTE) costituiscono gli Organismi di base della UILPOSTE; sono strumenti democratici fondamentali nell'azione di proselitismo e di autofinanziamento del Sindacato.

I G.A.U. riuniscono nel proprio seno i lavoratori iscritti alla UILPOSTE appartenenti ad uno stesso luogo di Lavoro.

Attraverso i G.A.U. il lavoratore aderisce alla UILPOSTE e svolge la propria attività sindacale.

Art. 11 *ORGANI DEL G.A.U.*

Gli Organi del G.A.U. sono:

- l'Assemblea degli iscritti;
- i Rappresentanti G.A.U.;
- Il Coordinatore G.A.U. .

Art. 12 *COMPITI DEL SINDACATO DI BASE (G.A.U.)*

L'Organismo di base (G.A.U.) è il primo livello di presenza organizzata della UILPOSTE e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti e dei lavoratori con le Strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILPOSTE ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione;
- c) assicura il raccordo con le Strutture Sindacali Aziendali;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le Strutture dell'Organizzazione;

e) predisporre, d'intesa con la Struttura Territoriale, le liste dei candidati della UILPOSTE, da sottoporre all'Assemblea degli iscritti, per la elezione e la nomina dei delegati delle R.S.U., R.L.S. e delle R.L.S.T..

Art. 13 CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI G.A.U.

Ciascun G.A.U. tiene ordinariamente le proprie elezioni ogni quattro anni in preparazione del Congresso del Sindacato Territoriale UILPOSTE di appartenenza.

Le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento sono indicati delle Norme Congressuali emanate dal Consiglio Nazionale.

Art. 14 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL G.A.U.

La composizione dei rappresentanti G.A.U. dovrà essere espressione, ove possibile, del necessario equilibrio tra i vari settori lavorativi.

I criteri di composizione e di convocazione sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 15 COMPITI DEI RAPPRESENTANTI G.A.U.

I Rappresentanti G.A.U., Organo esecutivo del Sindacato nel luogo di lavoro, sono, nella loro collegialità, il soggetto politico preposto alle relazioni sindacali, all'assistenza ed al proselitismo.

Al Coordinatore è affidato il ruolo di rappresentanza esterna e di Coordinatore interno.

I Rappresentanti G.A.U. provvedono alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Territoriale UILPOSTE, assicurano la direzione quotidiana dell'attività del Sindacato nel luogo di lavoro e deliberano su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone la Segreteria Territoriale; tengono contatti permanenti con gli iscritti e li assistono nei modi e con i mezzi necessari.

Art. 16 IL COORDINATORE DEL G.A.U.

Il Coordinatore del G.A.U. cura i rapporti con le altre OO.SS. di pari livello all'interno dell'Unità Produttiva e con la locale dirigenza aziendale.

Il Coordinatore del G.A.U. fa parte di diritto, con voto consultivo ove non eletto, del Consiglio Territoriale UILPOSTE.

STRUTTURE TERRITORIALI

TITOLO II

Art. 17 SINDACATI TERRITORIALI

I Sindacati Territoriali UILPOSTE realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori nell'ambito del proprio territorio.

Essi coordinano, nell'ambito territoriale di loro competenza, l'attività sindacale di tutti i luoghi di lavoro, per realizzare gli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

I Sindacati Territoriali UILPOSTE promuovono, inoltre, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione nell'ambito territoriale di loro competenza, nei limiti e con i criteri stabiliti dall'art. 3 del presente Statuto.

I Sindacati Territoriali della UILPOSTE sono Strutture giuridicamente e amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, sia nei confronti degli associati che dei terzi. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Struttura Nazionale a favore di Sindacati Regionali e/o Territoriali della Categoria, costituiscono attività di assistenza propria della UILPOSTE senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 18 *ORGANI TERRITORIALI*

Gli Organi del Sindacato Territoriale UILPOSTE sono:

- il Congresso;
- il Consiglio;
- Il Segretario Generale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 19 *COMPITI DEL SINDACATO TERRITORIALE*

I Sindacati Territoriali UILPOSTE svolgono i seguenti compiti particolari:

- ↳ curano le Relazioni Industriali con i rispettivi livelli aziendali, nell'ambito delle competenze previste;
- ↳ promuovono ed organizzano l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori nell'ambito territoriale di loro competenza ;
- ↳ unitamente ai G.A.U., elaborano piani di studio, programmi rivendicativi ed eventuali azioni di lotta;
- ↳ provvedono, con la necessaria documentazione, ad illustrare i problemi categoriali e sociali, oltreché la situazione economica e sindacale del territorio, che interessano i lavoratori;
- ↳ provvedono alla gestione della politica sindacale e delle attività programmate nel territorio, in raccordo con gli indirizzi e con le scelte delle Strutture Regionali.

Art. 20 *CONGRESSO TERRITORIALE*

Il Congresso Territoriale è il massimo organo del Sindacato Territoriale.

Ad esso spettano tutti i poteri deliberativi sul territorio. Sono suoi compiti particolari:

- ↳ esaminare e discutere la relazione del Consiglio Territoriale uscente sul rendiconto politico del Sindacato e le tesi per il dibattito del Congresso Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale;

- ↪ deliberare sull'indirizzo che deve seguire il Sindacato Territoriale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- ↪ approvare la relazione sul rendiconto economico e finanziario;
- ↪ eleggere, con votazioni distinte, il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ↪ eleggere i Delegati al Congresso Regionale della UILPOSTE e indicare, tra questi, i propri Delegati al Congresso Nazionale;
- ↪ eleggere i Delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL;
- ↪ approvare, con votazione palese, la risoluzione finale proposta dall'apposita Commissione congressuale.

Art.21 *IL CONSIGLIO TERRITORIALE*

Il Consiglio è l'Organo di direzione del Sindacato Territoriale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Territoriale. Sono suoi compiti particolari:

- ↪ eleggere nel suo seno il Segretario Generale e la Segreteria Territoriale con votazione palese e separata;
- ↪ eleggere il Tesoriere;
- ↪ nominare su proposta della Segreteria, i componenti e tra questi i responsabili, dei Coordinamenti Territoriali delle Pari Opportunità, dell'Igiene e Sicurezza e dell'Area Quadri.
- ↪ convocare il Congresso Territoriale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base di quelle stabilite dal Consiglio Nazionale;
- ↪ fissare le direttive generali organizzative, esaminare i bilanci ed approvare i rendiconti finanziari;
- ↪ delegare alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti;
- ↪ nominare i rappresentanti della UILPOSTE in organi e consessi a livello Territoriale

I criteri di composizione del Consiglio Territoriale sono contenuti nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 22 *RIUNIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE*

Il Consiglio Territoriale è convocato, di norma, dal Segretario Generale Territoriale e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, o, nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei revisori dei Conti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti, il Consiglio Direttivo deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organismo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori

l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Territoriale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalle strutture di livello Regionale e/o Nazionale.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto, o dal Regolamento di attuazione, in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I componenti del Consiglio, che non partecipino, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti dai membri supplenti.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale da trasmettere in copia alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Nazionale.

Art. 23 LA SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria, organo esecutivo del Sindacato Territoriale, è, nella sua collegialità, il soggetto politico preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con altri soggetti politici e sociali.

Essa provvede all'attribuzione, nel suo seno, degli incarichi operativi e funziona collegialmente, provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Consiglio Territoriale.

La Segreteria è composta dal Segretario Responsabile Territoriale e da un numero di membri stabilito dal Consiglio Territoriale nell'ambito delle norme previste dal Regolamento di attuazione.

Nel corso della normale attività la Segreteria:

- ↳ sottopone all'esame del Consiglio Territoriale i problemi di sua competenza;
- ↳ provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Territoriale;
- ↳ assicura la direzione quotidiana dell'attività del Sindacato Territoriale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Consiglio Territoriale;
- ↳ tiene contatti permanenti con le strutture di base, ne coordina l'attività e le assiste nei modi e con i mezzi necessari;
- ↳ compila annualmente il bilancio preventivo e quadrimestralmente quello consuntivo che sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Territoriale e ne invia copia alla Segreteria Nazionale e a quella Regionale;
- ↳ assicura il corretto funzionamento delle eventuali Commissioni di lavoro;

La Segreteria si riunisce normalmente una volta alla settimana e le decisioni vengono prese a maggioranza.

La funzione di Amministratore è svolta dal Tesoriere, che non può essere un componente la Segreteria, tuttavia la responsabilità del buon andamento amministrativo e della regolarità della gestione è collegiale dei membri della Segreteria.

Art. 24 IL SEGRETARIO GENERALE TERRITORIALE

Il Segretario Generale Territoriale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente il Sindacato Territoriale di fronte ai terzi ed in giudizio.

E' facoltà del Segretario Generale Territoriale indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di assenza o impedimento.

Art. 25 *IL TESORIERE*

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Art. 26 *IL COLLEGIO TERRITORIALE DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni quattro mesi i documenti amministrativi della UILPOSTE e la regolarità di tutte le spese attraverso la corrispondenza dei documenti giustificativi. Può proporre alla Segreteria ed al Consiglio Territoriale i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio redige annualmente, a completamento del rendiconto finanziario, una relazione scritta sull'attività svolta, informandone il Consiglio Territoriale.

Le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento del Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti, sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 27 *IL PRESIDENTE TERRITORIALE UILPOSTE*

Nell'ipotesi in cui si proceda all'elezione del Presidente Territoriale UILPOSTE, questa figura, non essendo Organo statutario, non ha il potere di convocare Organi Statutari e/o Commissioni della Struttura Territoriale e di rappresentare la Categoria. Inoltre, trattandosi di figura esclusivamente onoraria, la carica di Presidente decade automaticamente all'apertura del primo Congresso Territoriale successivo a quello della sua elezione e non è rieleggibile.

ART. 28 *IL COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE PARI OPPORTUNITÀ – POLITICHE DI GENERE*

Ha il compito, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto, di affiancare la Segreteria Territoriale promuovendo le iniziative che migliorino le condizioni di vita delle donne presenti all'interno del Gruppo Poste spa.

Il Coordinamento è composto:

- per le Federazioni Territoriali fino a 500 iscritti massimo 3 componenti;
- per le Federazioni Territoriali oltre 500 iscritti massimo 5 componenti.

Il coordinamento viene nominato, su proposta della Segreteria, dal Consiglio Territoriale.

Art. 29 *IL COORDINAMENTO TERRITORIALE DELL'IGIENE E SICUREZZA*

Ha il compito, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto, di affiancare la Segreteria Territoriale contribuendo con proposte, elaborazioni e studi a favorire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori presenti all'interno del Gruppo Poste spa.

Il Coordinamento è composto:

- per le Federazioni Territoriali fino a 500 iscritti massimo 3 componenti;
- per le Federazioni Territoriali oltre 500 iscritti massimo 5 componenti.

Il coordinamento viene nominato, su proposta della Segreteria, dal Consiglio Territoriale.

Art. 30 *IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AREA QUADRI*

Ha il compito, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto, di affiancare la Segreteria Territoriale nelle problematiche inerenti l'Area dei Quadri.

Il Coordinamento è composta:

- per le Federazioni Territoriali fino a 500 iscritti massimo 3 componenti;
- per oltre 500 iscritti massimo 5 componenti.

Il coordinamento viene nominato, su proposta della Segreteria, dal Consiglio Territoriale.

STRUTTURE REGIONALI

TITOLO III

Art. 31 *FEDERAZIONI REGIONALI*

Le strutture Regionali della UILPOSTE sono le Federazioni Regionali.

Le Federazioni Regionali, accorpate in un'unica struttura con il capoluogo di regione, realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori nell'ambito della medesima regione. La Federazione Regionale è l'organismo primario di direzione politica nella Regione. Esso, della Regione, coordina tutte le Federazioni Territoriali ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UILPOSTE Nazionale assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Promuove inoltre tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione, nei limiti e con i criteri stabiliti dall'Art. 3 del presente statuto.

Art. 32 *COMPITI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE*

Oltre al coordinamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo, le Federazioni regionali svolgono i seguenti compiti particolari:

- ↳ gestiscono i rapporti ed il confronto con le controparti regionali ove esistenti, sia per i temi di diretta competenza, sia per le piattaforme e le rivendicazioni della categoria;
- ↳ ricercano ed elaborano la politica categoriale nell'ambito della Regione;
- ↳ realizzano la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali;
- ↳ coordinano ed orientano le politiche organizzative delle Federazioni Territoriali;
- ↳ possono assumere, in stretto raccordo con l'area organizzazione nazionale, responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale, sui convegni

di varia natura oltre a iniziative di carattere organizzativo per la funzionalità delle Federazioni Territoriali.

Le Federazioni Regionali della UILPOSTE sono organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, sia nei confronti degli associati che dei terzi.

Art. 33 ORGANI REGIONALI

Gli organi delle Federazioni Regionali sono:

- il Congresso;
- il Consiglio;
- l'Esecutivo (*ove eletto*)
- la Segreteria;
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 34 CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è il massimo organo direttivo della Federazione Regionale. Ad esso spettano tutti i poteri deliberativi nella Regione.

Sono suoi compiti particolari:

- ↳ esaminare e discutere la relazione del Consiglio Regionale uscente sul rendiconto politico della Federazione e le tesi per il dibattito del congresso Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale;
- ↳ deliberare sull'indirizzo che deve seguire la Federazione Regionale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- ↳ approvare la relazione sul rendiconto finanziario;
- ↳ eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- ↳ eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UILPOSTE, sulla base della consistenza organizzativa di ciascun Territorio della Regione;
- ↳ nominare delegati al Congresso Regionale UIL;
- ↳ approvare la risoluzione finale proposta dalla apposita Commissione congressuale.

Art. 35 IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'Organo di direzione della Struttura Regionale UILPOSTE nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione.

Il Consiglio Regionale risponde della sua attività al Congresso Regionale.

Sono suoi compiti particolari:

- ↳ eleggere nel suo seno il Segretario Generale e la Segreteria Regionale, comprendente l'eventuale Segretario Generale Aggiunto, con votazione palese e separata;
- ↳ eleggere il Tesoriere;

- ↳ eleggere, su eventuale proposta della Segreteria Regionale, il Presidente;
- ↳ eleggere, su eventuale proposta della Segreteria Regionale, l'Esecutivo;
- ↳ nominare, su proposta della Segreteria, i responsabili dei Coordinamenti Regionali delle Pari Opportunità, dell'Igiene e Sicurezza e dell'Area Quadri.
- ↳ convocare il Congresso Regionale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base di quelle stabilite dal Consiglio Nazionale;
- ↳ fissare le direttive generali organizzative, esaminare i bilanci ed approvare i rendiconti finanziari;
- ↳ delegare alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti;
- ↳ nominare i rappresentanti della UILPOSTE in organi e consessi a livello regionale. I criteri di composizione del Consiglio Direttivo Regionale e degli altri organismi sono contenuti nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 36 RIUNIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato, di norma, dal Segretario Generale e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, o, nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria o sia chiesta da almeno un terzo dei componenti, il Consiglio Direttivo deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organismo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla struttura di livello superiore.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto, o dal Regolamento di attuazione, in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I componenti del Consiglio Regionale che non partecipino, senza giustificato motivo, per 2 riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto o dal Regolamento di attuazione.

Delle riunioni del Consiglio Regionale deve essere redatto apposito verbale da trasmettere in copia alle Segreterie Territoriali della Regione ed alla Segreteria Nazionale.

Art. 37 LA SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria, organo esecutivo della Federazione Regionale, è nella sua collegialità il soggetto politico preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con gli altri soggetti politici e sociali.

Essa provvede all'attribuzione, nel suo seno, degli incarichi operativi e funziona collegialmente; provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Consiglio Regionale.

Nel corso della normale attività, la Segreteria:

- sottopone all'esame del Consiglio Regionale i problemi di sua competenza;
- provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale;
- assicura la gestione quotidiana dell'attività della Federazione Regionale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Consiglio Regionale;
- tiene contatti permanenti con le Federazioni Territoriali, ne coordina l'attività e li assiste nei modi e con i mezzi necessari;
- compila annualmente il bilancio preventivo e ogni quadrimestre quello consuntivo che sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale e ne invia copia alla Segreteria Nazionale;
- assicura il funzionamento delle eventuali Commissioni di lavoro.

La Segreteria si riunisce normalmente ogni 15 giorni e le decisioni vengono prese a maggioranza.

La funzione di Amministratore è svolta dal Tesoriere che non può essere il Segretario Generale, tuttavia la responsabilità del buon andamento amministrativo e della regolarità della gestione è collegiale dei membri della Segreteria.

Art. 38 *IL SEGRETARIO GENERALE*

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la UILPOSTE Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Cura e coordina i rapporti della Federazione Regionale con le altre strutture regionali e nazionali della UILPOSTE, nonché i rapporti intersindacali a livello Regionale.

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Regionale sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Segretario Generale nella rappresentanza della UILPOSTE Regionale.

In assenza del Segretario Generale Aggiunto, la rappresentanza legale può essere delegata ad altro componente la Segreteria.

Art. 39 *IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni quattro mesi i documenti amministrativi della UILPOSTE e la regolarità di tutte le spese, attraverso la corrispondenza dei documenti giustificativi. Può proporre alla Segreteria ed al Consiglio i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio redige e presenta annualmente al Consiglio Regionale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 40 IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio Regionale.

Le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento del Collegio Regionale dei Probiviri, sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 41 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 42 IL PRESIDENTE

Nell'ipotesi in cui si proceda all'elezione del Presidente del Consiglio Regionale UILPOSTE, questa figura, non essendo Organo statutario, non ha il potere di convocare Organi Statutari e/o le Commissioni della Struttura Regionale e/o Territoriale di Categoria. Inoltre, trattandosi di figura esclusivamente onoraria, la carica di Presidente decade automaticamente all'apertura del primo Congresso Regionale successivo a quello della sua elezione e non è rieleggibile.

Art. 43 ESECUTIVO REGIONALE

In ragione delle specifiche esigenze politiche ed organizzative, il Consiglio Regionale del Sindacato Regionale di categoria può eleggere anche un organo politico intermedio denominato "Esecutivo Regionale".

Le procedure di funzionamento dell'Esecutivo Regionale sono stabilite dal Consiglio Regionale.

Le modalità di costituzione sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 44 COORDINAMENTI REGIONALI PARI OPPORTUNITÀ

DONNE. Ha il compito, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto, di affiancare la Segreteria Regionale promuovendo le iniziative che migliorino le condizioni di vita delle donne presenti all'interno del Gruppo Poste spa.

Il Coordinamento è composto da tutte le Coordinatrici Territoriali.

La Coordinatrice Regionale viene nominata, su proposta della Segreteria Regionale, dal Consiglio Regionale.

GIOVANI. Ha il compito, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto, di affiancare la Segreteria Regionale promuovendo le iniziative che migliorino le condizioni di vita dei giovani presenti all'interno del Gruppo Poste spa.

Il Coordinamento è composto da tutti i Coordinatori Territoriali.

Il Coordinatore Regionale viene nominato su proposta della Segreteria Regionale, dal Consiglio Regionale.

Art. 45 *IL COORDINAMENTO REGIONALE DELL'IGIENE E SICUREZZA*

Ha il compito, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto, di affiancare la Segreteria Regionale contribuendo con proposte, elaborazioni e studi a favorire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori presenti all'interno del Gruppo Poste spa.

Il Coordinamento è composto da tutti i Coordinatori Territoriali.

Il Coordinatore Regionale viene nominato, su proposta della Segreteria Regionale, dal Consiglio Regionale.

Art. 46 *IL COORDINAMENTO REGIONALE AREA QUADRI*

Ha il compito, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto, di affiancare la Segreteria Regionale nelle problematiche inerenti l'Area dei Quadri.

Il Coordinamento è composto da tutti i Coordinatori Territoriali.

Il Coordinatore Regionale viene nominato, su proposta della Segreteria Regionale, dal Consiglio Regionale.

UNIONE NAZIONALE

TITOLO IV

Art. 47 *ORGANI NAZIONALI*

Sono Organi Nazionali:

- il Congresso;
- il Consiglio;
- L'Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 48 *CONGRESSO NAZIONALE*

Il massimo organo direttivo della Uilposte, cui spettano tutti i poteri deliberativi, è il Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti particolari:

- ↳ esaminare e discutere la relazione politica dell'Organizzazione e le "tesi" per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Nazionale;
- ↳ deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- ↳ deliberare sulle modifiche statutarie;
- ↳ eleggere nell'ordine e con votazione distinta:

- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- i Delegati al Congresso Confederale;

Art. 49 IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione della UILPOSTE.

Al Congresso Nazionale tutti i delegati procedono in seduta plenaria alla elezione dei membri del Consiglio Nazionale osservando i criteri fissati dal Regolamento di attuazione dello statuto.

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare vacanze di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si procederà al reintegro dei posti vacanti con decisione del Consiglio Nazionale medesimo, con designazione e ratifica del Consiglio Regionale e su delibera del Consiglio Territoriale competente.

Con la stessa procedura, in caso di trasferimento di un membro del Consiglio Nazionale da una provincia ad un'altra, il Consiglio Territoriale competente ha facoltà di procedere alla sua sostituzione.

Per le Federazioni Territoriali aventi diritto ad essere rappresentati nel Consiglio Nazionale con uno o più membri effettivi, un posto va sempre assegnato al Segretario Territoriale pro-tempore.

Nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti:

- ↳ eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
 - il Segretario Generale,
 e su proposta di quest'ultimo:
 - la Segreteria Nazionale,
 - il Tesoriere,
 - l'Esecutivo Nazionale;
- ↳ convocare il Congresso Nazionale della UILPOSTE e fissarne le modalità di svolgimento;
- ↳ approvare con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- ↳ fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- ↳ deliberare la ripartizione percentuale della contribuzione associativa tra le strutture periferiche;
- ↳ delegare all'Esecutivo Nazionale, per casi particolari, propri adempimenti.

Art. 50 RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'Esecutivo o la Segreteria Nazionale lo ritengano

necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalle norme, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando è presente almeno il 51% dei suoi membri effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I componenti del Consiglio Nazionale, che non partecipino, senza giustificato motivo, per 2 riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 51 ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Nazionale, dal Tesoriere, dal Presidente, dai Segretari Generali Regionali, dai Segretari Territoriali di Federazioni appartenenti alle 6 Regioni più rappresentative.

L'Esecutivo è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e risponde ad esso della propria attività.

Sono suoi compiti particolari:

- a) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- b) cooperare con le strutture dell'Organizzazione per le attività e per il lavoro di propaganda e assistenza dei lavoratori;
- c) amministrare il patrimonio sociale, approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo, i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) deliberare su proposta della Segreteria, sulla istituzione di eventuali servizi collaterali;
- e) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell'Organizzazione in organismi, consessi, Consigli e Commissioni in cui sia richiesta una rappresentanza della UILPOSTE;
- f) nominare, su proposta della Segreteria Nazionale, i Coordinatori Nazionali delle Pari Opportunità, dell'Igiene e Sicurezza, dell'Area Quadri e quelli delle Aziende facenti parte del Gruppo Poste S.p.A.;
- g) decidere sui rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali;
- h) delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo statuto, con diritto di conferire tale delega revocabile alla Segreteria Nazionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza;
- l) decidere la gestione straordinaria ed il commissariamento "ad acta" delle strutture, nei casi di violazione delle norme statutarie e dei deliberati degli organi della UIL e nei casi di inadempienze di carattere amministrativo.
- m) deliberare, su proposta della Segreteria Nazionale, circa la possibilità per le strutture territoriali, di avvalersi della collaborazione dei pensionati

postelegrafonici e ratificare eventuali elezioni, in organismi territoriali e/o regionali.

Ogni componente dell'Esecutivo Nazionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso delle diverse strutture e prendervi la parola.

Art. 52 RIUNIONI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale si riunisce ordinariamente 4 volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

La convocazione è fatta dalla Segreteria, che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni della Direzione sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 51% dei membri effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I membri della Direzione, che non partecipino, senza giustificato motivo, per 2 riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Centrale.

Art. 53 COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali.

Provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi e funziona collegialmente.

La Segreteria provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti, informandone l'Esecutivo.

Si riunisce normalmente una volta la settimana e le decisioni vengono prese a maggioranza.

Art. 54 LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria è l'organo esecutivo della UILPOSTE.

La Segreteria è, nella sua collegialità, il soggetto politico di tutte le trattative aziendali e dei rapporti con gli altri soggetti politici e sociali.

Nella Segreteria, al Segretario Generale è affidato il ruolo di rappresentanza legale esterna e di coordinatore interno.

Sono suoi compiti particolari:

- ↳ provvedere alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale;
- ↳ assicurare la gestione continuativa dell'Organizzazione e deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza comprese le azioni disciplinari e
- ↳ assicurare la direzione quotidiana delle attività dell'Organizzazione;

- ↳ realizzare un rapporto sistematico con le strutture periferiche assistendole nei modi e con i mezzi necessari;
- ↳ compilare annualmente il bilancio preventivo e quadrimestralmente quello consuntivo, che sottopone all'esame e all'approvazione dell'Esecutivo e ne invia copia alla Segreteria Confederale;
- ↳ coordinare e assicurare, avendone anche la responsabilità, il funzionamento dei vari servizi e delle eventuali Commissioni di lavoro.

La Segreteria sottopone all'esame del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo i problemi di loro competenza.

La responsabilità del buon andamento amministrativo e della regolarità della gestione è collegiale dei membri di Segreteria.

Ogni membro della Segreteria ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

Art. 55 *IL SEGRETARIO GENERALE*

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la UILPOSTE Nazionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Coordina i rapporti con la Segreteria Confederale, quelli intersindacali e aziendali.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere delegata ad uno dei componenti della Segreteria.

Il Segretario Generale è il Direttore Responsabile dell'organo di stampa della UILPOSTE "Lavoro Postelegrafonico".

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

In assenza del Segretario Generale Aggiunto (ove eletto), la rappresentanza legale può essere delegata ad altro componente la Segreteria.

Art. 56 *IL TESORIERE*

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Art. 57 *INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI*

Sono incompatibili le seguenti cariche:

- ↳ la carica di componente la Segreteria Nazionale UILPOSTE è incompatibile con quella di:
 - Segretario Generale Confederale o componente della Segreteria Confederale;
 - Segretario Generale Regionale o componente della Segreteria Regionale UILPOSTE;
 - Segretario Generale Territoriale o componente della Segreteria Territoriale UILPOSTE.

↳ il Segretario Generale Regionale è incompatibile con quella di Segretario Generale Territoriale UILPOSTE.

Art. 58 *IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 componenti effettivi ed uno supplente sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che non rivestano cariche negli altri organi nazionali.

I membri supplenti vengono eletti in ragione di un terzo degli effettivi.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni quattro mesi i documenti amministrativi della UILPOSTE e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed all'Esecutivo i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di 3 componenti. In caso di impedimento prolungato di uno dei membri effettivi subentra provvisoriamente il membro supplente.

Il Collegio accerta la regolarità del bilancio e della contabilità e la corrispondenza dei documenti giustificativi delle spese; redige annualmente, a completamento del rendiconto finanziario, una relazione scritta sull'attività svolta, informandone il Consiglio Nazionale.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 59 *IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI*

Il Collegio dei probiviri si compone di 7 componenti effettivi ed è eletto dal Congresso Nazionale fra gli iscritti che non rivestano cariche negli altri organi nazionali.

I componenti supplenti sono eletti in ragione di un terzo degli effettivi.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di almeno tre componenti. In caso d'impedimento prolungato di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il membro supplente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri UILPOSTE è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza dell'Esecutivo o della Segreteria Nazionale.

Il Collegio giudica inoltre, in seconda istanza, sui ricorsi avverso tutti i provvedimenti disciplinari adottati di Sindacati Territoriali e Regionali, tranne i provvedimenti di espulsione per i quali è sempre competente a decidere, in prima ed unica istanza, il Collegio Confederale dei Probiviri.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso con le norme e le modalità previste nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 60 COORDINAMENTI NAZIONALI PARI OPPORTUNITÀ - POLITICHE DI GENERE, IGIENE E SICUREZZA ED AREA QUADRI

E' facoltà dell'Esecutivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, riunire i Rappresentanti Regionali delle Pari Opportunità, dell'Igiene e Sicurezza e dell'Area Quadri, qualora si renda necessario un supporto "tecnico" sulle materie di loro rispettiva competenza.

Art. 61 IL PRESIDENTE

Nell'ipotesi in cui si proceda all'elezione del Presidente UILPOSTE, questa figura, non essendo Organo statutario, non ha il potere di convocare Organi Statutari e/o Commissioni di qualsiasi livello della Categoria. Inoltre, trattandosi di figura esclusivamente onoraria, la carica di Presidente decade automaticamente all'apertura del primo Congresso Nazionale successivo a quello della sua elezione e non è rieleggibile.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 *PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI*

Per tutti gli iscritti della UILPOSTE in materia disciplinare si applicano le norme contenute nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di Attuazione.

Art. 63 *RICORSI*

La comunicazione del provvedimento disciplinare adottato deve essere spedita all'iscritto a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data della decisione dell'organo.

Entro il termine massimo di quindici giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del provvedimento disciplinare, l'iscritto ha facoltà di presentare ai Probiviri ricorso avverso il provvedimento. Su sua richiesta è fatto obbligo al Collegio dei Probiviri di convocarlo per le eventuali controdeduzioni.

La prima istanza di ricorso deve essere obbligatoriamente diretta ai Probiviri della stessa Struttura che ha emesso il provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento assunto a livello territoriale il ricorso deve essere diretto al Collegio dei Probiviri Regionale. In caso di prosecuzione del ricorso, dopo l'esito sfavorevole di prima istanza, la seconda istanza è quella dei Probiviri Nazionali UILPOSTE. L'ultima istanza è quella dei Probiviri della Confederazione.

Per i soli casi di espulsione dell'iscritto la sede di ricorso di seconda ed unica istanza è il collegio dei Probiviri Confederali, qualunque sia il livello della struttura che ha emesso il provvedimento.

Art. 64 *NORME ELETTORALI*

Per la costituzione degli Organi della UILPOSTE attraverso elezioni di 1° e 2° grado, valgono le norme previste dallo Statuto della UIL.

Art. 65 *INCOMPATIBILITÀ*

Per tutti gli iscritti della UILPOSTE in materia di incompatibilità si applicano le norme contenute nel precedente art 57 del presente Statuto e nello Statuto della UIL.

Art. 66 *DECADENZA DAGLI INCARICHI*

Salvo gli altri casi previsti dal presente Statuto o dallo Statuto Confederale, si intendono decaduti da tutte le cariche ricoperte negli Organi ai vari livelli quei membri nei confronti dei quali siano stati presi provvedimenti disciplinari e quelli in cui il Sindacato Territoriale o Regionale di appartenenza sia stato commissariato. In quest'ultimo caso si provvede al reintegro dei posti vacanti con decisione del Congresso straordinario.

I membri che per due volte consecutive non partecipano, senza giustificati motivi, alle riunioni dell'organo cui fanno parte, decadono automaticamente dall'organo stesso.

Art. 67 AUTONOMIA POLITICA DELLA UILPOSTE

Per garantire l'indipendenza della UILPOSTE secondo quanto previsto dall'Art. 1 del presente Statuto:

- non è ammessa in seno alla UILPOSTE la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'Organizzazione;
- non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente nei Congressi e nelle elezioni degli Organi Nazionali, Regionali e Territoriali;
- le strutture della UILPOSTE non possono avere sede presso Partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura;
- i contratti di acquisto o di locazione delle sedi occupate dalle strutture della UILPOSTE devono essere intestati alle singole strutture o alla persona, ma nella sua espressa qualità di responsabile pro-tempore dell'organismo stesso.

Art. 68 RAPPORTI TRA LA UILPOSTE E LE STRUTTURE CONFEDERALI

La UILPOSTE mantiene contatti permanenti con la Confederazione, con le Camere Sindacali Territoriali, con le Unioni Regionali e con le altre Unioni Nazionali per collaborare con esse nell'assolvimento dei compiti statutari e per realizzare le direttive fissate dal Congresso.

Art. 69 RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO

Le Strutture Territoriali possono dotarsi di un apposito delegato ai rapporti con le Associazioni di Volontariato ed Onlus in generale. Quanto sopra in conformità con gli scopi della UILPOSTE specificati dall'art. 3 del presente Statuto.

Art. 70 AUTONOMIA GIURIDICO/AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE DELLA UILPOSTE

Le strutture Sindacali Territoriali e Regionali UILPOSTE sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La UILPOSTE Nazionale non risponde a nessun titolo o causa delle obbligazioni assunte, direttamente o indirettamente, dalle strutture Regionali e Territoriali e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado ad essa aderente o dalle persone che la rappresentano.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla UILPOSTE a favore delle strutture periferiche, costituiscono attività di assistenza proprie dell'Organizzazione senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture della UILPOSTE sono tenute ad approvare i conti preventivi e consuntivi entro il 31 marzo di ogni anno ed a portarli a conoscenza, unitamente all'inventario dello stato patrimoniale, della Struttura o delle Strutture di livello superiore, entro 15 giorni dalla loro approvazione.

L'inosservanza delle condizioni previste dalla presente normativa determinano l'intervento immediato della Struttura superiore, ferme restando le riserve di azioni legali nei confronti dei singoli dirigenti per il danno arrecato alla struttura del mancato rispetto delle norme del presente Statuto.

Art. 71 RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE

L'autonomia dei Sindacati Territoriali e dei Sindacati Regionali della UILPOSTE comporta che i rispettivi Organi abbiano libertà d'iniziativa e siano responsabili verso le istanze da cui sono stati eletti.

L'adesione alla UILPOSTE implica l'obbligo, per le Strutture su descritte, di rispettare le norme del presente Statuto e gli indirizzi Confederali.

Art. 72 GESTIONI STRAORDINARIE

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti dell'Esecutivo Nazionale allorché si verificano i seguenti casi:

- ↳ inesistenza di un organo dirigente;
- ↳ non funzionamento degli organi dirigenti;
- ↳ incapacità di esprimere la segreteria;
- ↳ accertare gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;
- ↳ esistenza di una azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari della Uilposte e della Confederazione, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- ↳ congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie.

La gestione straordinaria non può superare i sei mesi e, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso della Struttura interessata.

La Segreteria Nazionale UILPOSTE interviene sul Sindacato Regionale d'accordo con l'Unione Regionale UIL e sul Sindacato Territoriale d'accordo con la Camera Sindacale Territoriale UIL e con il Sindacato Regionale UILPOSTE. In caso di mancato accordo tra tali Strutture, decide la Confederazione.

Secondo quanto previsto dal precedente art. 54, la gestione straordinaria può essere decisa dalla Segreteria Nazionale, che sottoporrà poi a ratifica dell'Esecutivo tale decisione come previsto dall'art. 51 del presente statuto.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria a livello di G.A.U., la Struttura competente ad intervenire e decidere è il Sindacato Territoriale UILPOSTE.

Art. 73 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANISMI

In caso di mancato funzionamento degli organismi è riconosciuta facoltà di intervento, per la convocazione dell'Organo deliberante della Struttura interessata, all'Organo immediatamente superiore. In ogni caso è fatta salva la facoltà di intervento della Segreteria Nazionale.

Alla Unione Regionale UIL ed alle Camere Sindacali Territoriali UIL, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di sollecitare l'intervento della Segreteria Nazionale di Categoria nei confronti delle rispettive Strutture Regionali o Territoriali UILPOSTE. La Segreteria Nazionale, accertata la inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti.

Qualora la Segreteria Nazionale non dovesse assolvere a tale obbligo, l'Unione Regionale UIL e la Camera Sindacale Territoriale UIL sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli Organi della Categoria nel loro livello di competenza.

In deroga all'art. 6 del presente Statuto, qualora si dovessero verificare condizioni di necessità, l'Esecutivo Nazionale della UILPOSTE, su proposta della Segreteria Nazionale, può deliberare circa la possibilità per le strutture territoriali di avvalersi del contributo provvisorio di pensionati postelegrafonici, o ratificare eventuali elezioni, in organismi territoriali e/o regionali.

Tale deroga avrà efficacia nell'arco di tempo che va dall'approvazione del presente Statuto, alla celebrazione della successiva Conferenza di Organizzazione.

Art. 74 COOPTAZIONI

Le cooptazioni devono essere decise a maggioranza qualificata dei due terzi dei rispettivi Consigli.

Il Consiglio del Sindacato Territoriale, del Sindacato Regionale e il Consiglio Nazionale possono cooptare, nell'arco di tempo tra un Congresso e l'altro e fino ad un massimo del 5% dei propri componenti, tutti coloro che, iscritti alla UILPOSTE, possano offrire – a giudizio degli stessi organi deliberanti – contributi significativi all'Organizzazione.

I cooptati hanno voto consultivo ed acquisiscono il diritto di elezione passiva dopo sei mesi dalla cooptazione.

Art. 75 RAPPRESENTANZA QUADRI

I Quadri, iscritti alla UILPOSTE, aderiscono in seconda affiliazione alla C.I.Q. UIL.

Art. 76 AFFILIAZIONE

Per quanto riguarda le affiliazioni di associazioni professionali, organizzazioni sindacali, federazioni o organismi simili che organizzano anche forme di lavoro autonomo, si applicano le norme specifiche contenute nello statuto della UIL per la seconda affiliazione.

Art. 77 MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale. Tutte le proposte di modifica elaborate dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Nazionale dovranno essere inviate ai Sindacati Regionali e ai Sindacati Territoriali UILPOSTE almeno dieci giorni prima dell'inizio dei Congressi.

Le modifiche proposte dalle Federazioni Territoriali e Regionali UILPOSTE potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale almeno 15 giorni prima dell'inizio del Congresso Nazionale.

In presenza di variazioni degli assetti organizzativo-strutturali deliberati dalle Conferenze nazionali di organizzazione della UIL e/o della UILPOSTE, il Consiglio Nazionale, ha la facoltà di modificare gli articoli del presente statuto relativi alle strutture che hanno subito variazioni.

Art. 78 *VALIDITÀ DELLO STATUTO*

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto Confederale UIL. Le disposizioni contenute nel presente Statuto che dovessero essere in contrasto con quelle contenute nello Statuto Confederale e/o nel suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nell'anzidetto Statuto UIL e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Art. 79 *RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE*

L'adesione alla UILPOSTE implica per i singoli e per le strutture il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e degli indirizzi Confederali.

E' dovere degli Organi competenti ottenere da tutti gli iscritti e delle Strutture il rigoroso rispetto del presente Statuto.

Art. 80 *REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE*

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto forma parte integrante dello Statuto stesso. Eventuali modifiche a suddetto Regolamento possono essere apportate dal Consiglio Nazionale della UILPOSTE con deliberazioni prese a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.